



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"
DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO

CENTRO DI STUDI MAGREBINI

STUDI MAGREBINI

Nuova Serie
Volume XI
Napoli 2013

A cura di
Agostino Cilardo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”
DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO

CENTRO DI STUDI MAGREBINI

Presidente: Sergio BALDI

Direttore della rivista: Agostino CILARDO

Consiglio Scientifico: Sergio BALDI, Anna Maria DI TOLLA, Moha
ENNAJ, Ahmed HABOUSS, El Houssain EL MOUJAHID,
Abdallah EL MOUNTASSIR, Ouahmi OULD-BRAHAM, Nina
PAWLAK, Fatima SADIQI

Piazza S. Domenico Maggiore, 12
Palazzo Corigliano
80134 NAPOLI

Direttore Responsabile: Agostino Cilardo
Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 97 del 26/10/2004
ISSN 0585-4954

INDICE

ARTICOLI

- CARPENTIERI Loredana, *Ibn Ḥazm e la sua critica all'eternatismo raziano* 1
- CERULLO Maria, *L'autobiographie et le récit d'enfance au Maghreb: l'exemple du Gône du Chaâba d'Azouz Begag* 19
- CRESTI Federico, *La tariqa al-sanusiyya nella prima guerra mondiale. La campagna d'Egitto di Ahmad al-Sharif al-Sanusi (novembre 1915-febbraio 1917) secondo i documenti d'archivio italiani* 41
- DE ANGELO Carlo, *From dār al-islām to dār al-kufr: Muslim emigration to the West according to Salafi jurisprudence* 95
- DI TOLLA Anna, *Les Ayt 'Aṭṭa de Zouala du Rteb : processus de fixation au sol et droit coutumier (Sud-Est marocain)* 121
- LONGO Pietro, *La teoria del Califfato nelle fonti arabe sunnite e ibādite. Analisi e comparazione* 143
- MEOUAK Mohamed, *The lexicon of dates in the oasis of Tolga (Algeria). Vocabulary and semantics in motion* 171
- OULD-BRAHAM Ouahmi, *Qu'en était-il des études linguistiques berbères en France l'année 1830 ?* 181
- RUSSO Annunziata, *Epistola sul Messia*. Introduzione, traduzione e commento 209
- SCIORTINO Maria Grazia, *Un chiodo per Mussolini (Mismār li-Mūssūlīmī)* 265

RECENSIONI

- Deborah Scolart, *L'Islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale*, Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, Roma, 2013 (Serena Tolino) 283
- Micheline Galley, *La Sibylle de l'antiquité à nos jours*, Préface d'André Miquel, Éditions Geuthner, Paris, 2010 (Rosa Ferraro) 285
- Ciro Sbailò, *Diritto pubblico dell'islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, Wolters Kluwer, CEDAM, Padova, 2015 (Agostino Cilardo) 287
- Norme per gli Autori 293

battente *Kaina*, regina e condottiera del popolo berbero (Doutté Edmond, *Magie et religion dans l'Afrique du Nord*, rééd. Maisonneuve et Geuthner, Paris 1983; Fahd Toufic, "De l'oracle à la prophétie en Arabie", in *Oracles et prophéties dans l'antiquité*, éd. J.-G. Heintz, Paris 1997, pp. 231-241).

La Sibylle de l'antiquité à nos jours delinea un "percorso temporale" in cui sono riportate le più importanti opere consacrate al soggetto e ben descritte le direttive estetiche imposte dal periodo storico, incarnate dal talento inventivo e creativo degli artisti citati.

L'opera si inserisce in un ambito multidisciplinare; è un continuo richiamo a tutte le forme d'arte che hanno consacrato e reso importante la figura della Sibilla; si passa dalla letteratura all'iconografia, dall'arte pittorica a quella scultoria, dal romanzo alla musica, dal teatro alla letteratura orale, è un *excursus* dettagliato in cui l'autrice sembra quasi afferrare per mano il lettore e traghettarlo attraverso la storia, una storia senza tempo e senza luogo in cui la Sibilla è l'unica protagonista.

Micheline Galley riesce a conferire una visione d'insieme alla figura della Sibilla, descrivendo minuziosamente la sua progressiva evoluzione temporale e sociale, narrando la rilevanza donatale nel susseguirsi delle epoche e il ruolo concessole. A ogni periodo e ad ogni fase corrisponde un suo mutamento costante e continuo, che modifica man mano il pensiero popolare ed entra di "prepotenza" nell'ideologia religiosa ebraica, cristiana e islamica: dall'oracolo alla parola profetica strettamente orale, ma anche da incarnazione sovrumana a donna di origini modeste, a volte a donna erotica semplicemente umana.

La voce della Sibilla evolve in elemento essenziale e, per la sua immediatezza e spontaneità direttamente risalenti al trascendente, la sua figura diviene per il popolo un segno evidente di sacralità, come suggerisce l'autrice: "le garant de la permanence réside dans la fonction remplie par la Sibylle: une fonction de médiation d'une dimension sacrée" (p. 182).

L'autrice è sicuramente riuscita ad ottenere il fine prefissato, con l'attitudine a stimolare continuamente l'interesse; vi è una estrema esattezza e accuratezza dell'apparato scientifico con molte citazioni, una considerevole bibliografia, una serie di dati informativi utili per approfondire la tematica, ma soprattutto con la presenza di nitide e numerose raffigurazioni.

La meticolosa indagine di ogni periodo, ogni territorio geografico, ogni artista, filosofo e poeta è sostenuta da una notevole chiarezza espositiva.

Rosa Ferraro

Ciro Sbailò, *Diritto pubblico dell'islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, Wolters Kluwer, CEDAM, Padova, 2015, IX+130 p.

Ciro Sbailò affronta una tematica oggi ampiamente trattata da studiosi italiani di formazione giuridica, ma che qualche decennio fa era pressoché

- ignota nell'Accademia italiana.¹ Diverse tesi sul diritto costituzionale di vari Paesi islamici sono state svolte anni fa sotto la mia direzione a L'Orientale di Napoli. Cito le principali allo scopo di sottolineare l'ampiezza del tema e le sue molteplici prospettive di studio: "Politica e diritto in Libano: La Costituzione libanese e la sua attuazione (1943-1975)" (a.a. 1993/1994); "La Costituzione tunisina tra costituzionalismo islamico e costituzionalismo occidentale" (a.a. 2003/2004); "La Costituzione tunisina: evoluzione storica e contenuti" (a.a. 2003/2004); "L'evoluzione costituzionale della Siria dal 1930 ad oggi" (a.a. 2004/2005); "La Costituzione egiziana: trasformazione dell'assetto giuridico-istituzionale attraverso la storia dell'Egitto dal 1800 ai giorni nostri" (a.a. 2006/2007); "La Costituzione dell'Iran contemporaneo, con particolare riferimento al potere esecutivo" (a.a. 2010/2011); "Il nuovo assetto della Repubblica Islamica Afgghana e riflessi comparativi con la Repubblica Federale Irachena. Due modelli di State-Building etero-imposti?" (a.a. 2008/2009), svolta da Pietro Longo, il quale poi si è addottorato a L'Orientale con una tesi dal titolo: "La dottrina costituzionalista fra diritto islamico e tradizione giuridica continentale. Analogie, divergenze e mutazioni". Longo ha continuato gli studi su questo tema su cui ha pubblicato diversi saggi, tra cui "Costituzionalismo e State-building in Iraq, in Eurasia", in *Rivista di Studi Geopolitici*, vol. 2/2011, Parma, pp. 149-162.
- "La Primavera Araba in Bahrein: Dissidenza, Repressione e Rivoluzione", in S.M. Torelli - M. Mercuri (a cura di), *La Primavera Araba. Origini ed Effetti delle Rivolte che stanno cambiando il Medio Oriente*, Vita & Pensiero, Milano 2012, pp. 107-131.
- "Le rivolte arabe e il diritto pubblico: verso un nuovo caso di costituzionalismo ideologico? Il caso egiziano", in P. Branca - M. De Michelis (a cura di), *Memorie con-divise. Popoli, stati e nazioni nel Mediterraneo e Medio Oriente*, Narcissus, Milano 2013, pp. 61-77.
- "Islamic Constitutionalism and Constitutional Politics in post-revolutionary Tunisia", University of Luzern, Center for Comparative Constitutional Law and Religion, working paper no. 03/13, pp. 1-41.
- "Atti di sovranità e politiche costituzionali in Tunisia, Egitto e Libia dopo la Primavera Araba", in *Rivista Italiana di Studi sull'Islam Politico*, 1/2013, Culture, pp. 13-39.
- "La nuova bozza costituzionale tunisina: un'analisi critica", *Il Corriere di Tunisi*, n. 119 (15 giugno 2013).
- "Tunisia: modelli di Stato islamico a confronto. Al-Nahda e Hizb al-Tahrir, tra democrazia islamica e Califfato Universale", (in collaborazione con A. Santilli), in *Storia del Pensiero Politico*, n. 1/2014, il Mulino, pp. 399-422.
- "Costituzioni e Costituzionalismi dopo la 'Primavera Araba'. Il caso della Tunisia", in *Diritto e Religioni*, 1/2014, Pellegrini Editori, pp. 269-295.
- "L'Islam nella nuova costituzione tunisina: dallo Stato neutrale allo stato 'protettore'", in T. Groppi - I. Spigno (a cura di), *Tunisia. La primavera della costituzione*, Carocci, 2015, pp. 110-127.

¹ Testo presentato al Seminario di studio: "Turbolenze costituzionali nei Paesi del Nord Africa" (Camera dei Deputati, III Commissione, 15 giugno 2015).

Sbailò presenta la storia costituzionale dei Paesi che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo, in uno spazio temporale delimitato, vale a dire gli anni 2010-2014, periodo in cui si sono verificati nel mondo arabo-islamico degli avvenimenti politici che hanno costituito una svolta nel modo di concepire lo spazio pubblico.

Tra i tanti spunti interessanti del libro, due elementi mi sembrano che stiano alla base di tutto il discorso di Sbailò: il costituzionalismo islamico e il Diritto pubblico islamico.

Costituzionalismo islamico

Parlando del mondo islamico, credo che si debba definire il “costituzionalismo islamico”, cioè le sue peculiarità, cominciando a chiarire che la storia politica del mondo islamico dalle origini fino ad oggi non coincide con quella delle società europee, e che il fatto stesso di qualificare un Paese come “islamico” deve portare a tenere presente che un elemento imprescindibile della cultura costituzionale di questi Paesi è il riferimento all’islam, come sottolinea Sbailò (pp. 32-36). Per questo, è preliminare conoscere la storia costituzionale del mondo islamico fin dalle sue origini. Inoltre, nella storia moderna dei Paesi islamici vi sono esperienze costituzionali che precedono la fase evolutiva degli ultimi anni. Infatti, è del 1857 il Patto Fondamentale tunisino, del 1861 la Costituzione tunisina e del 1876 quella ottomana.

Il mondo islamico, negli ultimi secoli, si è trovato di fronte alla sfida della modernità. Questo passaggio epocale è stato letto con una duplice lente, quella dei protagonisti della storia, cioè dei musulmani, che è poi l’ottica islamistica, e la lente “occidentale”. Il giurista di formazione occidentale analizza la storia islamica usando le proprie categorie che non sempre si adattano a quel mondo, mentre il dotto musulmano che si interessa di diritto islamico, il *faqīh*, il quale non è meno giurista del primo, legge la storia islamica dall’interno, partendo dal presupposto ovvio che si tratta di un diritto su base religiosa, e quindi come parte essenziale dell’islam. È questa l’ottica dell’islamista. In questo contesto, è giusta l’osservazione di Sbailò: “... nell’islam, il giurista [ha] un ruolo *politico*” (p. 9), come è sempre stato, più o meno a seconda delle epoche.

Per leggere la realtà contemporanea del mondo islamico con gli occhi dei dotti musulmani e degli islamisti, i concetti cardine sono quelli di *nahḍa*, rinascimento, che si riferisce al processo di risveglio ideologico, politico, sociale, giuridico e letterario, che ha portato i musulmani a scegliere di imparare le tecniche e i segreti dell’occidente; il suo effetto maggiore si ha nel processo di modernizzazione, che fin dall’inizio dell’ottocento ha coinvolto l’Impero ottomano. I dotti musulmani hanno elaborato poi il concetto di *tağdīd*, rinnovamento/rinascimento, che assume una valenza prettamente religiosa: ciò che deve essere rinnovato è lo spazio teorico della religione islamica. Infine, essi parlano di *islāḥ*, riforma, che indica la consapevolezza della necessità di “svegliare” le coscienze dei musulmani, di renderli consa-

pevoli dello stato di stagnazione e decadenza della propria società, per spingerli verso la modernità. Basti citare solo due personalità che hanno propugnato questo cambiamento: Muḥammad ‘Abduh (m. 1905) e Rašīd Riḍā (m. 1935).

La via maestra seguita da questi dotti è un ritorno alle fonti che vanno reinterpretate (*neo-iğtihād*), esprimendo così una profonda fiducia nella ragione e nella intelligenza umane, che rendono gli uomini capaci di comprendere la Rivelazione divina e, contemporaneamente, di conoscere la scienza e il mondo. Nell’ottica islamistica, questi movimenti di riforma costituiscono il “modernismo giuridico”, che riguarda anche la questione costituzionale. In poche parole, i dotti modernisti cercano di adattare i principi islamici alle nuove contingenze storiche.

Nell’ottica occidentale, ed è l’altro punto di vista, si preferisce, invece, parlare di “acculturazione giuridica” o di “inculturazione”, espressioni che sembrano avere un vago sapore neo-coloniale; richiamano alla mente “l’esportazione della democrazia”. Infatti, secondo G. Devoto - G.C. Oli (*Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier), “acculturazione” è il “processo mediante il quale un popolo o un gruppo etnico assume, in seguito a migrazione, conquista o contatti indiretti, la cultura di un altro popolo o di un altro gruppo o parte sostanziale di essa”; mentre “inculturazione” indica “in psicologia sociologica, l’assimilazione della cultura del gruppo d’appartenenza durante il processo di socializzazione dell’individuo”. In entrambi i casi, si trascura di considerare che una complessa dottrina costituzionale esiste fin dalle origini dell’islam. Si pensi alle diverse teorie relative al califfato e all’imamato, elaborate da sunniti, ibaditi, imamiti, ismailiti, zayditi. Si pensi alle tante opere scritte dai dotti musulmani nel corso dei secoli su questi argomenti.

Con l’abrogazione del califfato nel 1924, sono sorti gli Stati nazionali che, sotto la tutela degli Stati europei, si sono dotati di una Costituzione. È cominciata una storia nuova per il mondo islamico che, però, non è stata creata su un vuoto storico. Anzi! Csicché, le esperienze costituzionali dei singoli Paesi islamici non possono non confrontarsi con la loro storia pregressa. Certo, una cosa è la storia dell’Iran pre- e post-Rivoluzione Islamica del 1979, con la elaborazione del suo principio peculiare della *wilāyat al-faqīh* e la sua Costituzione dello stesso anno di impronta islamica; altra cosa, invece, è la trasformazione dell’assetto giuridico-costituzionale dell’Egitto, che affonda le radici nel 1866, quando furono create istituzioni rappresentative (Camera dei Deputati), e con la Legge Fondamentale furono stabilite le funzioni dei Deputati e le procedure per elegerli. La storia costituzionale egiziana è stata prevalentemente “laica”, pur nel rispetto formale dell’islam. In questa luce, si comprendono forse meglio i recenti avvenimenti in Egitto con la cacciata di Mursi e il ruolo dei militari che, in qualche modo, fanno da argine ad un rigido regime islamico. Come mette bene in evidenza Sbailò, gli ultimi Presidenti dell’Egitto provenivano dalle élites militari; con Mursi

“è la prima volta che al vertice della Repubblica viene eletto un civile ed è la prima volta che esiste una reale competizione tra candidati” (p. 111); ma è fallito il suo tentativo di creare “una sorta di ‘Super Costituzione’, interna al testo costituzionale” (p. 113), come, con una delle sue tante brillanti intuizioni linguistiche, felicemente sottolinea Sbailò. Questo tentativo di Mursi è racchiuso nell’enunciato dell’art. 219 della “sua” Costituzione del 2012, dove si legge che i principi della *sharī‘a* islamica includono l’insieme delle fonti e delle norme elaborate dai giuristi sunniti, in altre parole, il diritto islamico delle quattro scuole sunnite, come ho avuto anch’io modo di osservare.²

Il Marocco ha una storia costituzionale più recente, in cui gioca un ruolo fondamentale il re, quale elemento di equilibrio e di sintesi tra le diverse istanze che provengono dalla società civile. Basti pensare alla spinta decisiva che il Re ha dato alla promulgazione della *Mudawwana* del 2004,³ ed alla sua risposta alle ondate di proteste del 2010 che hanno investito il Nord Africa. Cito da Sbailò (p. 61): il 3 marzo 2011 il Re sostituisce il “Consiglio consultivo dei diritti dell’uomo” con il Consiglio nazionale dei diritti dell’uomo”, con poteri più incisivi, e “il 1 luglio 2011 si tiene un referendum per la riforma costituzionale, con il quale si apportano notevoli mutamenti nel testo in vigore (decr. Reale 1-111-91 del 29 luglio 2011)”.

E dunque, in definitiva, per quanto riguarda il “costituzionalismo islamico”, in primo luogo, vedrei una continuità storica nell’evoluzione del mondo islamico; in secondo luogo, bisogna tenere presente che ogni cambiamento nel mondo islamico tende ad essere giustificato dall’interno, con principi propri, anche se a volte con procedure interpretative innovative. Un semplice “prestito” è visto con sospetto.

Diritto pubblico islamico

Il secondo punto che merita un approfondimento riguarda il “Diritto pubblico islamico”. Il quesito che l’autore pone come premessa al suo lavoro è molto pregnante: esiste un Diritto pubblico islamico? (p. VII). Anche in questo caso, credo che ci possano essere due risposte, quella dell’islamista e quella del giurista occidentale.

L’islamista risponderebbe che i “diritti di Dio” (*ḥaqq Allāh*) costituiscono il diritto pubblico, come tale indisponibile; mentre i “diritti dell’uomo” (*ḥaqq ādamī*) sono diritto privato, e come tale disponibile. Bisognerebbe poi analizzare il contenuto di queste due categorie. Sta di fatto che esse non sono più sufficienti per spiegare la realtà del mondo islamico da quando il concetto di costituzionalismo elaborato in occidente ha cominciato a prendere pie-

² A. Cilardo, “La Costituzione egiziana del 2012”, in *Diritto e Religioni*, Anno VIII, n. 2 (2013), luglio-dicembre, Luigi Pellegrini Editore, pp. 235-254.

³ A. Cilardo, “La riforma del diritto di famiglia in Marocco (2004)”, in *Oriente, Occidente e dintorni... Scritti in onore di Adolfo Tamburello* (a cura di Franco Mazzei e Patrizia Carioti), Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Studi Asiatici, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, 5 voll., Napoli 2010; vol. I, pp. 467-488.

de in queste società nell'800. Allora, è corretto quanto scrive Sbailò, secondo cui "l'idea che esista un Diritto pubblico islamico è oggetto di discussione da svariati decenni e, forse, da svariati secoli" (p. VII), anche se mi limiterei a "svariati decenni". È una categoria nuova per il mondo islamico, e quella qualificazione di "islamico" fa capire che si tratta di una categoria che, sebbene assunta dall'esterno, viene assimilata secondo parametri propri. E qui ritorno a ribadire che si deve trattare di una riforma interna, e non di acculturazione o inculturazione. L'autore a più riprese mette bene in risalto qualche peculiarità del pensiero giuridico islamico, con espressioni creative: "un aspetto cruciale del diritto islamico: [è] il paradigma comunitario" (p. 8), "un *comunitarismo teocentrico*" (p. 5); "la dinamicità del diritto islamico non deve farci perdere di vista il suo carattere giusnaturalistico" (p. 5), mentre, al contrario, "nel caso del *Common Law*, la radice va trovata nella centralità del soggetto concreto, ovvero, nell'individualismo giuridico" (p. 5).

E dunque, in definitiva, la categoria di "Diritto pubblico" si sta affermando, ma nella sua qualificazione di "islamico".

Conclusioni

L'autore, con il suo lavoro, ha dato un interessante contributo al dibattito contemporaneo sul tema del costituzionalismo islamico. Va sottolineata la sua capacità di concettualizzazione e di creazione di categorie generali, per tutte, il titolo stesso del libro: *Il diritto pubblico dell'islam mediterraneo*. Inoltre, colpisce il suo linguaggio preciso e forbito, che fanno del libro una piacevole ed accattivante lettura. Ma la sintesi più pregnante del lavoro di Sbailò mi sembra quanto egli afferma: "Il pregiudizio 'orientalistico' con cui a lungo si è guardato – e, a nostro avviso, si continua spesso a guardare – alle esperienze giuspubblicistiche dell'Islam mediterraneo ha conseguenze negative di carattere sia scientifico sia politico" (p. 41).

Mi sembra di cogliere in queste parole la volontà di una integrazione dei saperi, islamistico e giuridico occidentale, per poter comprendere meglio il mondo islamico contemporaneo. Una preparazione arabistica e islamistica è indispensabile per comprendere il mondo islamico nella sua essenza, e anche le riforme contemporanee di istituti islamici, come lo statuto personale, per non parlare delle *'ibādāt* rimaste da sempre immutate, richiedono una analisi islamistica. Ma va anche detto che temi più squisitamente propri di un giurista occidentale, come il diritto costituzionale o il diritto commerciale, richiedono una preparazione specifica, non priva di una conoscenza della civiltà islamica. In definitiva, la metodologia migliore è la integrazione delle competenze.

Agostino Cilardo